

Bruxelles, 8 aprile 2022
(OR. en)

8124/22

AGRI 149
DELECT 58

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 aprile 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 2164 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.4.2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 2164 final.

All.: C(2022) 2164 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.4.2022
C(2022) 2164 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.4.2022

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni
transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Talune autorità di controllo e organismi di controllo riconosciuti in Ucraina per l'esportazione di prodotti biologici verso l'Unione non sono in condizione di rilasciare certificati di ispezione (COI) recanti un sigillo elettronico qualificato, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306. Questo perché non tutte le autorità di controllo e non tutti gli organismi di controllo in questione dispongono di siffatto sigillo elettronico. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, dello stesso regolamento, fino al 30 giugno 2022 il COI può essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato in Traces e stampato. A causa dell'invasione da parte della Russia, i servizi postali e di corriere dell'Ucraina sono interrotti.

Al fine di garantire che i prodotti biologici in uscita dall'Ucraina possano continuare a essere esportati verso l'UE, il presente atto delegato consente, fino al 30 giugno 2022, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo dell'Ucraina di elaborare e presentare il COI nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Inoltre il presente atto delegato stabilisce che le autorità competenti al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica negli Stati membri alle quali è stato esibito un COI elaborato e presentato nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato possono vidimarli successivamente nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato oppure su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata, dopo che il certificato è stato compilato nel sistema Traces e stampato.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il progetto di atto delegato è stato discusso approfonditamente con gli Stati membri in sede di gruppo di esperti in materia di produzione biologica. Per la stesura delle norme in esso contenute la DG AGRI ha operato in stretta collaborazione con altre DG, segnatamente la DG SANTE e la DG TAXUD, nel campo delle loro competenze specifiche. Il presente atto risponde all'urgenza conseguente all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 consente, fino al 30 giugno 2022, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo dei paesi terzi di rilasciare il COI in formato cartaceo, dopo che il certificato è stato compilato nel sistema Traces e stampato. Il COI cartaceo deve recare nel riquadro 18 la firma autografa della persona autorizzata.

Il presente atto delegato aggiungerà all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 un nuovo paragrafo secondo il quale una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato potrà elaborare e presentare il COI nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. In tal caso l'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica potrà vidimare il COI elettronicamente nel sistema Traces con l'apposizione di un sigillo elettronico qualificato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, oppure su carta mediante la firma autografa della persona

autorizzata dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, dopo che il certificato è stato compilato nel sistema Traces e stampato.

Questa disposizione si applicherà retroattivamente a decorrere dal 24 febbraio 2022 perché da tale data i servizi postali dell'Ucraina sono interrotti.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.4.2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii), l'articolo 46, paragrafo 7, lettera b), e l'articolo 57, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione² stabilisce norme relative ai controlli ufficiali dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, il certificato di ispezione deve essere rilasciato nel sistema Traces e recare un sigillo elettronico qualificato. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che, in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, fino al 30 giugno 2022 il certificato di ispezione può essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato. È in corso l'iter di registrazione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo per il sigillo elettronico qualificato.
- (3) L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 costituisce una sfida eccezionale e senza precedenti per le autorità di controllo e gli organismi di controllo che sono stati riconosciuti ai fini dell'esportazione di prodotti biologici dall'Ucraina verso l'Unione. In Ucraina sono interrotti anche i servizi postali.
- (4) Pertanto una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone ancora di un sigillo elettronico qualificato non può rilasciare certificati di ispezione elettronici ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306. D'altro canto, tale persona autorizzata non può nemmeno avvalersi della possibilità di rilasciare il certificato di ispezione in formato cartaceo, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, poiché i servizi postali dell'Ucraina sono attualmente interrotti.

¹ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).

- (5) In questo contesto è pertanto necessario consentire a una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone ancora di un sigillo elettronico qualificato di elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 di tale certificato. Analogamente, è necessario consentire alle autorità competenti degli Stati membri ai posti di controllo frontalieri o ai punti di immissione in libera pratica di effettuare controlli delle importazioni su tali certificati di ispezione e di vidimarli nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato o su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata, dopo che il certificato è stato compilato nel sistema Traces e stampato.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2306.
- (7) A causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e della necessità di reagire immediatamente, è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 24 febbraio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2306

L'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è così modificato:

- (1) è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, fino al 30 giugno 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Siffatto certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci il paese terzo di esportazione o di origine.";

- (2) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

"c) il certificato di ispezione elaborato e presentato nel sistema Traces in formato elettronico ai sensi del paragrafo 1 bis è vidimato nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato oppure su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato.".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.4.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN